

non per questo io credo che non se ne trovi alcuna che le offra una sicurezza sufficiente ad ottenere questa anticipazione, restringendole soprattutto ai quattro quinti del valore degli effetti depositati.

Nè mi muove l'obbiezione che queste obbligazioni non possono aver corso sulle piazze di Torino e Genova, poichè certamente alla Banca non mancano i mezzi per assicurarsi del corso al quale siano vendibili nella città stessa dove furono emesse. Io adunque per nulla mi opporrò all'adozione di quest'articolo che credo sia ad un tempo utile alla Banca, ponendo questa in grado di rendere servizi a tutte le altre città dello Stato, secondo io credo sia appunto desiderio di tutto il Consiglio di reggenza.

LANZA. Non ignoro io pure che lo statuto, il quale regola le operazioni della Banca, non ammette allo sconto se non gli effetti che non hanno una scadenza maggiore di tre mesi; ma so egualmente che trattandosi ora di fare una legge, la quale stabilisca e regoli definitivamente l'esistenza e l'azione della Banca, si può anche derogare a qualche disposizione del suo statuto attuale; che se così non fosse, la Camera non sarebbe invitata che a controfirmare la volontà della Banca, anzi a subire le sue prescrizioni, cosa che per la dignità della Camera non si deve neppur sopporre.

Colla presente legge si assicurano dei vantaggi alla Banca nazionale; quindi il potere legislativo ha diritto di prescrivere certe cautele o condizioni che credesse utili all'interesse generale, salvo alla Banca di accettarle o rifiutarle.

L'onorevole deputato Bolmida osservò che la Banca nazionale non potrebbe scontare i buoni del tesoro, perchè non conservano sempre il loro valore reale.

Ma, a mio giudizio, questa obbiezione io non l'attendeva da una persona tanto capace nella pratica bancaria.

Egli parla sovente di esperienza e di pratica d'affari; io le citerò pure esempi di pratica. Le banche private non hanno forse per lo passato scontato i buoni del tesoro? Perchè non potrebbe ugualmente scontarli la Banca nazionale colla stessa convenienza?

La sola differenza sta in ciò che la Banca nazionale godendo molto credito, se ammette ancor essa allo sconto i buoni del tesoro, ne sosterrrebbe il valore; al che appunto mira il mio emendamento, e per provare ancora che non esco dai confini della pratica, io citerò all'onorevole preopinante un articolo della legge sulla Banca nazionale del Belgio. Il Belgio si trovava precisamente nelle nostre condizioni; vi erano due banche, quella di Bruxelles e quella della società generale; si è fatta una fusione; non si è fatta per decreto regio come appo di noi, ma per legge, perchè, come ho già detto altre volte, nel Belgio si comprende assai meglio che non presso di noi che cosa sia la Costituzione. In questa legge, che fu votata nello scorso mese, v'ha un articolo, nel quale, parlando delle operazioni della Banca, si dice: « Les opérations de la Banque consisteront: 1° A' escompter ou acheter des lettres de change et autres effets ayant pour objet des opérations de commerce, et des bons du trésor dans les limites à déterminer par ses statuts. » La Banca nazionale belgica ammette dunque allo sconto i buoni del tesoro. Vero è che havvi una clausola ristrettiva, ma il principio esiste, il principio cioè che i buoni del tesoro possono essere ammessi allo sconto come qualunque altro effetto commerciale.

La clausola sancita nel Belgio, se ciò parà opportuno, si potrà inserire anche in questa legge; ma ciò che più monta si è di proclamare l'ammissione in massima dei buoni del tesoro; da questa disposizione un doppio vantaggio risulterebbe,

uno a favore del Governo e di quanti ricevono di questi buoni, ed uno a favore della stessa Banca.

I primi avranno un modo più facile di scontare questi buoni, e colla minor perdita possibile; il Governo ci guadagnerà pure, poichè sarà sostenuto il credito dello Stato; e la Banca poi, oltre all'onore di potere senza suo pregiudizio sostenere il credito dello Stato, avrà pur fatto il proprio interesse, giacchè non vi può essere dubbio che ricaverà un guadagno anche da questa operazione nello stesso modo che venne fatto dalle banche private.

BOLMIDA. Io osserverò all'onorevole deputato Lanza che la Banca ha limitato il termine di tre mesi fra l'emissione e lo sconto delle cambiali, per ragione di precedenza, onde cioè sempre essere in misura di pagare i biglietti a vista che abbia in circolazione. Che se si dipartisse da questo sistema, potrebbe trovarsi facilmente al primo momento di crisi nella necessità di sospendere i suoi pagamenti, inconveniente che la Banca ed il Governo stesso debbono cercar d'impedire che mai si avveri.

Il deputato Lanza ha osservato che nel Belgio nella fusione testè fatta di quella Banca nazionale colla società generale si è data facoltà alla Banca di scontare e comprare cambiali e buoni del tesoro. Io faccio presente all'onorevole deputato Lanza che l'essersi aggiunta la facoltà di comprare i buoni basta a creare differenze immense di condizione fra quella Banca e la nostra, perchè grazie ad essa, la Banca belgica, se i buoni del tesoro che si offriranno eccedano la quantità voluta dagli statuti, se è in misura di farne la compra, la farà ai prezzi correnti, invece di scontarli, e non soffrirà così il pregiudizio del ribasso.

Chè se il solo sconto si attribuisca alla Banca, ma lascian-dole ad un tempo, secondo stabilirebbe la proposta dell'onorevole deputato Lanza, la facoltà di concederlo, o di rifiutarlo, non si farà in sostanza che una deliberazione illusoria, e dalla quale il Governo non potrà avere alcun reale e positivo vantaggio.

Ripeto impertanto al deputato Lanza che invece di insistere nella sua redazione, se pur desidera che la sua mozione possa con utile del paese venire attuata egli dovrebbe formularla diversamente, secondo già accennai, sostituendo cioè allo sconto il semplice deposito.

FARINA P., relatore. Nulla aggiungerò a quanto disse l'onorevole deputato circa l'opportunità di autorizzare il deposito dei buoni del tesoro, perchè egli ha già sufficientemente sviluppata questa materia.

Quanto alle operazioni che si fanno sul deposito di obbligazioni di altre città dello Stato, io credo che si debba andar a rilento nell'autorizzarle, e questo è pure il parere della Commissione. Quando si debbono autorizzare operazioni di Banca, non si deve solo guarentire il suo interesse, ma si deve fare in modo altresì che non possa venirne a scapitare nell'opinione pubblica.

Io credo che non tutte le città dello Stato siano in caso di far egualmente fronte ai loro impegni, e di taluna anzi grandemente si dubita.

Laonde nell'ammettere queste cedole di altre città si pensò che si debba provvedere con molta cautela, massime che non basta che sia sicura un'operazione, ma è d'uopo sia pur tale che tutto il paese possa persuadersi della sicurezza e convenienza della medesima.

Per queste considerazioni importanti io credo di dover dichiarare essere cosa inopportuna ed improvida che si concedano anticipazioni in seguito a deposito di cotali cedole di quanto fosse sufficiente ad indurla a fare sovvenzioni sui de-